



Provincia del Sud Sardegna

Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

DETERMINAZIONE N° 236 DEL 02/11/2021 **PROPOSTA N°1177 DEL 22/10/2021 - REGISTRO GENERALE N° 1002**

OGGETTO: *AUTORIZZAZIONE N. 40 DEL 05.10.2011 RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06,- ALLA SOCIETÀ ECOSARDA DI VACCARO ANGELO IN MERITO ALL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SARDARA - RINNOVO.*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AUA

Visto:

- la Direttiva 2018/851/UE del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 14.03.2014, n. 46 di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento), entrato in vigore l'11 aprile 2014;
- la legge n. 116 del 11 agosto 2014 che apporta delle modifiche al D. Lgs. n. 152/06
- l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 che disciplina le società che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi;
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/32 del 04.04.2012 recante Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;
- La DGR n. 39/23 del 15 luglio 2008 recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- La D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008 con la quale è stata emanata la Direttiva regionale in materia di "Disciplina degli scarichi";

Richiamata:

- L'autorizzazione n. 40 del 05.10.2011 con la quale la Provincia del Medio Campidano ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva di rifiuti R13 e recupero R4 ai fini del

riciclaggio/recupero di rifiuti speciali sito in Z. Ind in loc. Terr'e Cresia in comune di Sardara;

- La determinazione n. 394 del 20.11.2020 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha autorizzato la modifica non sostanziale inerente l'incremento della quantità di rifiuti in modalità di stoccaggio istantaneo, portato da 300 tonn a 1.200 tonn;
- La nota, acquisita al ns prot. n. 16228 del 23.06.2021, con la quale l'ing. Matteo Floris incaricato dalla società Ecosarda di Vaccaro Angelo, ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione in capo alla società Ecosarda;
- La nota, acquisita al ns 25008 del 04.10.2021, con la quale l'ing. Matteo Floris incaricato dalla società Ecosarda di Vaccaro Angelo, comunica che, dato atto che l'autorizzazione ha scadenza in data 05.10.2021, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo, ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 18/2020 c.d. "Cura Italia" (come modificato e integrato dall'articolo 3-bis del Decreto-legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020), gli atti di assenso della pubblica amministrazione mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza e pertanto l'autorizzazione n. 40/2011 art. 208 D.Lgs 152/06 è da ritenersi valida sino al 31.3.2022;

Preso atto:

- Della nota sopra citata, questa Amministrazione considera ancora valida l'autorizzazione nelle more del rilascio del presente provvedimento di rinnovo fermo restando la copertura da parte di una polizza fideiussoria adeguata ai sensi della DGR 39/23 del 15 luglio 2008;
- Che la società ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto alla determinazione n. 40 del 05.10.2011 ed s.m.i.;
- Della nota prot. n. 17892 del 14.09.2020, acquisita al ns prot. n. 21531 del 15.09.2021, con la quale il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna dichiara che l'incremento proposto dalla società Ecosarda di Vaccaro Angelo, a seguito della richiesta di incremento di rifiuti, in modalità stoccaggio istantaneo da 300 tonn a 1.200 tonn, che l'intervento non è ascrivibile alle categorie di opere di cui all'Allegato B1 della Delib.G.R. n. 45/24 del 27.09.2017 punto 7, lett. u) e punto 8, lett. u), e che pertanto non darà seguito all'iter istruttorio relativo alla procedura di Verifica in quanto non dovuta;

Dato atto:

- che la società Ecosarda Di Vaccaro Angelo ha dichiarato che:
 - ✓ ha sede legale via Puglia n. 57 09030 09030 Sardara;
 - ✓ ha sede operativa in Loc. Terr'e Cresia Via S. Pertini Snc - 09030 in comune di Sardara;
 - ✓ ha numero REA CA 167672;
 - ✓ ha PI n. 02186240921;
 - ✓ ha CF: VCCNGL55R021647B
 - ✓ il Rappresentante legale è il sig. Angelo Vaccaro;
 - ✓ il Responsabile Tecnico è l'ing. Matteo Floris;
 - ✓ ha indirizzo PEC ecosardavaccaro@legalmail.it ;
-

Attestato che:

- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012;

Visti:

- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 30.12.2019, come modificato e integrato dal Decreto n. 15 del 26.08.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;
- la determinazione n. 80 del 27.02.2020 modificata ed integrata con la determinazione n. 125 del 14.04.2020 e determinazione n. 191 del 15.09.2021 con la quale il Dirigente ha organizzato gli uffici del Settore Ambiente della Provincia ed individuato il p.ch. Mirko Mannai come Responsabile del presente Procedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06, in capo alla società Ecosarda di Vaccaro Angelo in merito alla gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti R13 e recupero R4 ai fini del riciclaggio/recupero di rifiuti speciali sito in Z. Ind in loc. Terr'e Cresia in comune di Sardara;
2. che il presente provvedimento è rinnovato per ulteriori 10 anni e la nuova data di scadenza è fissata al **04.10.2031** compreso;
3. Di autorizzare le attività di recupero R13 e R4 (per alcune tipologie di rifiuti sotto indicate) per un quantitativo massimo di 15.000 T/anno mentre la capacità di recupero giornaliera è di max 68 t/g (non occorre la verifica di assoggettabilità alla VIA secondo quanto dettato dal servizio SVA con nota prot. n. 17892 del 14.09.2020);
4. Di autorizzare la società Ecosarda di Vaccaro Angelo, in merito all'attività di gestione e recupero rifiuti, a poter gestire nel proprio impianto solo i seguenti rifiuti con i rispettivi codici di recupero:

Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Q _{max} stoccaggio istantaneo	Area di stoccaggio
12 01 01	Limatura, scaglie di materiali	R13/R4		Area D1
12 01 02	Altre particelle di metalli ferrosi	R13/R4		Area D1

Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Q _{max} stoccaggio istantaneo	Area di stoccaggio
12 01 03	Trucioli di materiali non ferrosi	R13/R4	Per le singole quantità vedi planimetria di cui all'allegato 1 al presente provvedimento	Area D1
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R13		Area D1
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13		Area D2
15 01 03	Imballaggi in legno	R13		Area D2
15 01 04	Imballaggi in metallo	R13/R4		Area D2
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13		Area D2
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13		Area A
16 01 06	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose	R13/R4		Area A
16 01 15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160104	R13		Area D3
16 01 16	Serbatoi per gas liquido metalli ferrosi	R13		Area D3
16 01 17	Metalli ferrosi	R13/R4		Area A
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13/R4		Area A
16 01 19	Plastica	R13		Area A
16 01 20	Vetro	R13		Area D3
16 02 14	Apparecchiature fuori uso	R13		Area A
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13		Area A
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13		Area A
17 04 01	Rame	R13/R4		Area E2/D4
17 04 02	Alluminio	R13/R4		Area D5
17 04 03	Piombo	R13/R4		Area D4
17 04 04	Zinco	R13/R4	Area D4	

Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Q _{max} stoccaggio istantaneo	Area di stoccaggio
17 04 05	Ferro e acciaio	R13/R4		Area B2
17 04 06	Stagno	R13/R4		Area D4
17 04 07	Metalli misti	R13/R4		Area B2
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410*	R13/R4		Area E1/D4
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R13/R4		Area C
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13/R4		
19 10 04	Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	R13/R4		
19 12 02	Metalli ferrosi	R13/R4		
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13/R4		
19 12 04	Plastica e gomma	R13		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13		
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13		
20 01 40	Metallo	R13/R4		
			1.200 tonn	
Quantità tot. Di rifiuti trattati in un anno			15.000 tonn/anno	

5. Di prendere atto che la società Ecosarda di Vaccaro Angelo ha comunicato che gestirà secondo la direttiva n. 333 relativa all'EoW i seguenti rifiuti:

EER	Descrizione
12 01 01	Limatura di trucioli di materiali ferrosi
15 01 04	Imballaggi metallici
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne altre componenti pericolose
16 01 17	Metalli ferrosi
17 04 07	Materiali misti
17 04 05	Ferro e acciaio
17 04 02	Alluminio

EER	Descrizione
19 12 02	Metalli ferrosi
20 01 40	Metallo

6. Di confermare la planimetria inerente l'organizzazione dell'impianto e l'individuazione delle specifiche aree, allegata al presente provvedimento come allegato 1;
7. Che la società Ecosarda di Vaccaro Angelo ha dichiarato che nulla è cambiato rispetto a quanto già autorizzato col precedente provvedimento;
8. Che la validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. le aree descritte dovranno necessariamente rispettare quanto descritto nella planimetria presentata e allegata al presente provvedimento;
 - a. l'area di messa in riserva dovrà essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti il codice E.E.R.;
 - b. i rifiuti prodotti e ottenuti dalla cernita e selezione manuale verranno posizionati nell'area di deposito temporaneo che la società dovrà allestire in area idonea, classificandoli al meglio in base alla loro provenienza e natura;
 - c. le aree destinate alla messa in riserva dei rifiuti e delle materie ottenute dall'attività R4 dovranno essere separate da quelle utilizzate per la gestione dei rifiuti gestiti secondo la direttiva n. 333 relativa all'EoW;
 - d. dovranno essere rispettate tutte le misure antinfortunistiche e antirumore previste dalle norme vigenti e l'uso obbligatorio dei D.P.I. adeguati;
 - e. l'impianto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - ✓ un'adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione dei mezzi e delle macchine operatrici anche in caso di incidente;
 - ✓ idonea recinzione lungo tutto il perimetro;
 - ✓ lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo adeguato;
 - ✓ adeguato impianto di trattamento delle acque meteoriche autorizzato con caditoie utili alla loro raccolta;
 - i. all'interno dell'impianto dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
 - ✓ al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
 - ✓ alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
 - ✓ all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
 - k. La Società autorizzata dovrà vigilare affinché non avvenga lo scarico di rifiuti di qualsiasi natura nelle aree limitrofe e dovrà provvedere ad attivare un efficiente servizio di sorveglianza;

- k. Dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ad eventuali fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggregati o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti;
 - l. Presso l'impianto della Società autorizzata dovrà essere tenuto, ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06, un registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati secondo la legge, sul quale andranno annotati le tipologie e le quantità dei rifiuti;
 - m. Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Provinciale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
 - n. dovranno essere adottate tutte le soluzioni gestionali e/o i presidi/misure di abbattimento delle polveri nell'area di lavorazione, nelle aree di messa in riserva e stoccaggio al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri. Il tenore di umidità, dei rifiuti polverulenti, dovrà essere tale da garantire la minima produzione di polveri anche durante le fasi di movimentazione all'interno dell'area impiantistica.
 - o. dovranno essere univocamente individuate e distinte le eventuali aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti non idonei e destinati off site a discarica autorizzata rispetto a quelle destinate alle operazioni R13;
 - p. dovrà essere tenuta in perfetta efficienza la cartellonistica recante le diverse tipologie di rifiuti nelle aree dedicate;
 - q. Per tutto ciò che non è stato riportato nel presente provvedimento, il Gestore è tenuto al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
9. Che la società Ecosarda di Vaccaro Angelo è tenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della presente provvedimento, a prestare idonea garanzia finanziaria per la fase di gestione operativa per un importo di € 415.000,00 (euro quattrocentoquindicimila/00).
- Tali garanzia dovranno essere prestate nei modi e nei tempi fissati dalla D.G.R. n. 39/23 del 15 luglio 2008. In ogni caso l'efficacia della presente autorizzazione è da considerarsi sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione delle garanzie prestate, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle stesse;
10. È fatto altresì obbligo alla società di acquisire eventuali altre autorizzazioni, prescrizioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario di competenza di altri enti;
11. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;
12. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Allegati:

1. Planimetria

Lì, 02/11/2021

L'Istruttore: *(Mirko Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA

Gianroberto Cani



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1177**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AUA**

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE N. 40 DEL 05.10.2011 RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/06,- ALLA SOCIETÀ ECOSARDA DI VACCARO ANGELO IN MERITO ALL'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI SARDARA - RINNOVO.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **VISTO NON NECESSARIO**

Data 02/11/2021


Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

Aree dedicate alla messa in riserva R13

ECOSARDA di Vaccaro Angelo - Z.I. "Terra Cresia" Sardara



confine del lotto con ditta Ecosarda S.r.l.



DETERMINAZIONE N° 270 DEL 07/12/2021 **PROPOSTA N°1419 DEL 07/12/2021 - REGISTRO GENERALE N° 1167**

OGGETTO: *ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. IW200332 DEL 29.11.2021 E ALLEGATO N. 1 INERENTE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI DELL'IMPIANTO DELLA SOCIETA' ECOSARDA DI VACCARO ANGELO*

IL DIRIGENTE DELL'AREA AREA AMBIENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI - AUA

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4 relativa a "Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazioni della spesa, politiche sociali e di sviluppo" ed in particolare l'art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" in particolare l'art. 59 che assegna all'Amministrazione Provinciale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti pericolosi e non";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2014, n. 46 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legge 4 luglio 2015, n. 92 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 39/23 del 15 luglio 2008, recante "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati";
- l'art. 3.1, comma 3, dell'Allegato 1 alla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008 sopra richiamata, il quale prevede che "[...] la garanzia finanziaria può essere prestata per piani quinquennali. In tal caso la garanzia ha validità pari a cinque anni, maggiorata di due anni [...]. Decorso il termine di validità,

maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla Società di assicurazione/Banca. Allo scadere dei primi cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fideiussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra. Qualora alla scadenza dei primi cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace. Così si procederà sino alla copertura del periodo di cui al punto 1", ossia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo;

- l'autorizzazione n. 40 del 05.10.2011 con la quale la Provincia del Medio Campidano ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva di rifiuti R13 e recupero R4 ai fini del riciclaggio/recupero di rifiuti speciali sito in Z. Ind in loc. Terr'e Cresia in comune di Sardara;
- la determinazione n. 394 del 20.11.2020 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha autorizzato la modifica non sostanziale inerente l'incremento della quantità di rifiuti in modalità di stoccaggio istantaneo, portato da 300 tonn a 1.200 tonn;
- la determinazione n. 236 del 02.11.2021 con la quale la Provincia del Sud Sardegna ha rinnovato l'autorizzazione n. 40 del 05.10.2021;

Vista:

- la nota, acquisita al ns prot. n. 30440 del 29.11.2021, con la quale la società Ecosarda di Vaccaro Angelo ha presentato apposita polizza fideiussoria n. IW 200332 del 29.11.2021, registrata al ns repertorio delle garanzie finanziarie n. 18 del 29.11.2021, inerente l'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Loc. Terr'e Cresia Via S. Pertini Snc in comune di Sardara;
- l'Appendice UNO della polizza fideiussoria IW n. 200332 del 29.11.2021, che contiene le clausole contrattuali richieste dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008, con la specificazione che "Le presenti Condizioni sono accettate integralmente e sostituiscono, qualora in eventuale contrasto, Le Condizioni Generali della Polizza";

Dato atto:

- che la polizza n. IW 200332 del 29.11.2021 e annesso Allegato uno sono state firmate digitalmente dalla compagnia assicuratrice e dal contraente, così che il contratto si intende validato in data 29.11.2021;
- altresì, che la garanzia finanziaria sopra citata è stata prestata per la durata di 5 anni, ovvero fino al 28.11.2026, più la maggiorazione di due anni, esclusivamente per i controlli dell'autorità competente, ovvero valevole fino al 28.11.2028;
- che la ABC Asigurari Reasigurari S.A., con sede legale a Bucarest (Romania) in via Scoala Floreasca n. 24, Settore 1, è società abilitata all'esercizio delle assicurazioni in virtù della Decisione n. 511 del 18.07.2011 emessa dall'Autorità di Vigilanza Rumena (A.S.F.) ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, giusta

iscrizione nell'Albo Imprese assicurative al n. II.01145 del 05.03.2012, codice IVASS n. 40444, ed abilitata nel Ramo Cauzioni a far data dal 05.03.2012;

Vista:

- la conformità della polizza fideiussoria in oggetto allo schema contrattuale di cui all'Allegato 2 della D.G.R. 39/23 del 15.07.2008;

Ritenuto:

- opportuno accettare l'appendice n. 1 alla polizza n. IW 200332 del 19.07.2021 e l'allegato n. 1 alla polizza, che si allega al presente provvedimento;

Dato atto:

- nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge 190/2012;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107;
- il D. Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4;
- la L. 241/1990;
- il Titolo III Capo XXII del Libro IV del Codice Civile;
- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 27 del 30.12.2019, come modificato e integrato dal Decreto n. 15 del 26.08.2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto, dirigente in ruolo dell'Amministrazione Provinciale Sud Sardegna, l'incarico di dirigente dell'Area dei "Servizio Ambiente" dell'Ente;
- la determinazione n. 80 del 27.02.2020 modificata ed integrata con la determinazione n. 125 del 14.04.2020 e determinazione n. 191 del 15.09.2021 con la quale il Dirigente ha organizzato gli uffici del Settore Ambiente della Provincia ed individuato il p.ch. Mirko Mannai come Responsabile del presente Procedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di accettare la polizza fideiussoria IW 200332 del 29.11.2021– acquisita al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 18 del 29.11.2021 – inerente la gestione dell'attività dell'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Loc. Terr'e Cresia Via S. Pertini Snc in comune di Sardara, presentato dalla società Ecosarda di Vaccaro Angelo;
2. di accettare l'allegato n. 1 alla polizza fideiussoria IW 200332 del 29.11.2021 – acquisita al Ns. Registro delle Garanzie Finanziarie al rep. n. 18 del 29.11.2021 – che contiene le clausole contrattuali richieste dalla D.G.R. 39/23 del 15.07.2008, con la specificazione che "Le presenti Condizioni sono accettate integralmente e sostituiscono, qualora in eventuale contrasto, Le

Condizioni Generali della Polizza”;

3. di precisare che, a partire dalla data di comunicazione del presente provvedimento, la determinazione n. 236 del 02.11.2021 sopra richiamata sarà pienamente efficace;
4. di certificare che la polizza IW 200332 del 29.11.2021 e rispettivo allegato uno hanno validità dalla data del presente provvedimento fino al 28.11.2026; i due anni successivi sono esclusivamente stabiliti per i controlli da parte dell'ente garantito ovvero la Provincia Sud Sardegna;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Allegati:

1. Polizza IW 200332
2. Allegato uno alla polizza IW 200332

Lì, 07/12/2021

L'Istruttore: *(Mirko Mannai)*

IL DIRIGENTE D'AREA
Gianroberto Cani



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1419**

Settore Proponente: **Area Ambiente**

Ufficio Proponente: **Servizio Autorizzazioni - AUA**

Oggetto: **ACCETTAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA N. IW200332 DEL 29.11.2021 E ALLEGATO N. 1 INERENTE IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI UN'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI DELL'IMPIANTO DELLA SOCIETA' ECOSARDA DI VACCARO ANGELO**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/12/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Speranza Schirru

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate